



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 282 del 06/05/2024

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA.

**IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Premesso che:**

- il direttore della scuola di specializzazione in genetica medica dell'Università degli studi di Milano - Bicocca con e-mail del 16 aprile 2024, prot. ASST n. 26228, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Stefania Farina, medico iscritto alla scuola di specializzazione in genetica medica del citato Ateneo per lo svolgimento di tirocinio formativo presso la SSD SMeL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in genetica medica dell'Università degli studi di Milano.
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da sottoscrivere tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Stefania Farina presso la suddetta struttura;

**Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli

specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015", in particolare l'allegato 1, che prevede che, con riferimento all'attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

**Preso atto** che la responsabile della SSD SMeL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Stefania Farina la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica, esprimendo il parere favorevole alla stipula della convenzione;

**Accertato** di poter sottoscrivere l'accordo con l'Università degli studi di Milano - Bicocca per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in genetica medica;

#### DETERMINA

di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano - Bicocca la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Stefania Farina di attività formativa professionalizzante presso la SSD SMeL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in genetica medica del citato Ateneo, nei termini di cui all'allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI  
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE  
INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA  
SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE  
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA-  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA.**

**TRA**

l'**Università degli studi di Milano-Bicocca**, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA: 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Iannantuoni, d'ora in poi denominata "Università"

**E**

l'**ASST Papa Giovanni XXIII**, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, cap. 24127, codice fiscale e partita: 04114370168, rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati, d'ora in poi denominata "ASST";  
di seguito congiuntamente "Parti"

**VISTI**

- l'art. 27 DPR 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che

modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre

2005 n. 266;

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l'articolo 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;

- il D.l. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

- il D.l. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;

- la delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Genetica Medica del 15/04/2024, con la quale è stato autorizzato un periodo di fuori rete formativa, dal 20/05/2024 al 26/07/2024, per la dott.ssa Stefania Farina da svolgere presso l'ASST, esprimendo contestualmente parere positivo per la stipula della presente convenzione;

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina e chirurgia del 06/05/2024, con la quale, è stata approvata la stipula della presente convenzione;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 24 luglio 2018, con la quale è stato approvato un testo di convenzione standard per le convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori delle reti formative delle scuole di specializzazione.

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 – Oggetto**

L'ASST si impegna ad accogliere il medico in formazione specialistica, dott.ssa Stefania Farina, nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED] presso la SSD SMEL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica per lo svolgimento di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in genetica medica.

**Art. 3 – Durata dell'attività formativa**

L'attività formativa della dott.ssa Stefania Farina inizierà il 20/05/2024 e terminerà il 26/07/2024. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

**Art. 4 – Strutture**

L'ASST rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta unità organizzativa negli orari concordati con il dirigente responsabile dell'unità organizzativa e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della scuola.

**Art. 5 - Programma formativo**

Nel rispetto dell'alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della scuola di specializzazione, in sede di programmazione, il medico in formazione

specialistica svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della scuola di specializzazione e il dirigente responsabile dell'unità organizzativa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

#### **Art. 6 – Attività**

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della scuola di specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dal medico in formazione specialistica e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'ASST.

#### **Art. 7 – Tutore**

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la responsabilità e la guida della dott.ssa Maria Iacone, direttore della SSD SMEL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica individuata come tutore dall'ASST.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività formative sarà affidato al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della scuola di specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 8 – Coperture Assicurative**

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i. l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta

dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 9 –Tutela della salute e della sicurezza**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di igiene, prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

#### **Art. 10 - Radioprotezione**

Ai sensi e per l'effetto del D.lgs. 31.07.2020 n. 101 l'Università, in qualità di datore di lavoro, avvalendosi del supporto dell'Esperto di Radioprotezione e del medico

Autorizzato:

- assicura la tutela del medico in formazione specialistica dai rischi da radiazioni ionizzanti presenti presso le strutture dell'ASST, individuata come esercente una o più zone classificate;

- rende edotto il medico in formazione specialistica, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111 del D.lgs. n. 101/2020;

- provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche;

- provvede affinché il medico in formazione specialistica venga sottoposto alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 140 del D.lgs. n. 101/2020.

L'Università, in coordinamento con l'esercente della zona classificata, previa acquisizione di tutte le informazioni necessarie fornite dallo stesso:

- provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per il medico in formazione specialistica esposto avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;

- provvede affinché il medico in formazione specialistica interessato sia classificato ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informa il medico in formazione specialistica stesso in merito alla loro classificazione;

- acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il



medico in formazione specialistica è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;

- coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi è esposto il medico in formazione specialistica, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

L'Università e l'esercente la zona protetta, in cooperazione e ognuno per gli aspetti di propria competenza, sono tenuti a:

- assicurano il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146 del D.lgs. n. 101/2020;

- definiscono il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività che dovranno svolgere i lavoratori esterni.

L'esercente la zona classificata presso il quale svolge l'attività il medico in formazione specialistica:

- si accerta, anche tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera i), che il medico in formazione specialistica, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;

- verifica che il medico in formazione specialistica abbia ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla formazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e si assicura che tali previsioni siano

realizzate;

- fornisce specifiche informazioni e garantisce una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico;

- si assicura che il medico in formazione specialistica sia dotato e utilizzi i dispositivi di protezione individuale, ove necessari;

- fornisce al medico in formazione specialistica i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e garantisce la sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;

- cura il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi di radioprotezione e dei limiti di dose di cui all'art. 146;

- adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per il medico in formazione specialistica esposto di categoria A e trasmesse all'Università per il medico in formazione specialistica esposto di categoria B;

- verifica, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione del medico in formazione specialistica sia appropriata in relazione alle dosi che lo stesso può ricevere;

#### **Art. 11 - Trattamento dati personali**

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge

e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione. Le parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento. In caso di Data Breach le parti attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all'interessato.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i medici in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'ASST e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'ASST.

Per quanto riguarda l'Università degli studi di Milano - Bicocca l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" al link <https://www.unimib.it/privacy>.

Per quanto riguarda l'ASST Papa Giovanni XXIII, l'informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti specializzandi sarà disponibile al sito <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

#### **Art. 12 – Mensa e uniformi**

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti aziendali.

#### **Art. 13 – Doveri del medico in formazione specialistica**

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 10.

#### **Art. 14 – Durata della convenzione**

La presente convenzione produce effetti dal 20/05/2024 al 26/07/2024,

corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Stefania Farina presso la SSD

S MEL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione dell'Università.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC.

#### **Art. 15 - Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'ASST, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

#### **Art. 16 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

per Università degli studi di Milano – Bicocca

la Rettrice

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Locati

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82.

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 312/24)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/05/2024

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---